

R.G.n. 5524/15

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PESCARA

in composizione monocratica in persona del giudice unico dott. Angelo Bozza ex artt. 50
ter. cpc.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex 702 bis e segg. C.P.C.

nella causa in primo grado iscritta al n° 5524 del R.G.A.C.C.
dell'anno 2015 vertente tra [REDACTED]

[REDACTED]
in persona dell'amministratore pro-tempore

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 11.11.2015 la [REDACTED]
[REDACTED] chiesto la condanna del Condominio
[REDACTED] -di cui è
creditore per il residuo importo di euro 744,21, in virtù
di decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Pescara n.
2602/2014 del 25.11.2014- a comunicare al ricorrente le
tabelle millesimali ed i nominativi di tutti i condomini
morosi rispetto al credito ancora vantato dalla [REDACTED]
[REDACTED] con specificazione del debito *pro
quota*, nonché dei dati anagrafici dei condomini risultanti
dalle tabelle millesimali ex art. 1130, co. 1, c.c.;
condannando altresì il condominio ai sensi dell'art. 614
bis c.p.c. a versare la somma di euro 50,00 per ogni giorno
di ritardo nella esecuzione dell'emanando provvedimento;
spese vinte.



Il condominio non si costituiva, nonostante regolare e tempestiva notifica da parte del ricorrente.

Ciò premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Attesa la natura parziaria del credito dei terzi nei confronti dell'ente condominio, da imputarsi a ciascun condomino in proporzione delle rispettive quote, era ed è indispensabile per il terzo creditore ottenere l'elenco dei condomini resisi morosi nel pagamento della propria quota del relativo debito.

Di qui il nuovo disposto dell'art. 63 disp. att. c.c. che in tema di riscossione dei contributi condominiali destinati a far fronte ai debiti contratti dal condominio, obbliga l'amministratore condominiale a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino, senza assolutamente introdurre distinzioni sull'origine del credito, i dati dei condomini morosi. Adempimento a cui l'amministratore non ha provveduto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti del **Condominio** [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] come da ricorso depositato il 11.11.2015, così provvede:

- **condanna** il Condominio [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] alla comunicazione delle tabelle millesimali, all'indicazione dei dati anagrafici dei condomini risultanti dalle tabelle millesimali di cui all'art. 1130, co. 1°, c.c., nonché ai condomini morosi rispetto al credito vantato dalla ricorrente, con specificazione delle singole quote;
- **condanna** il Condominio [REDACTED] [REDACTED] a versare alla società ricorrente la somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;
- **condanna** il Condominio [REDACTED] [REDACTED] al pagamento delle spese processuali a favore della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] che liquida in complessivi **euro 3.293,50**, di cui euro 93,50 per esborsi ed euro 3.200,00 per compenso, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CAP.

Ordinanza immediatamente esecutiva come per legge.



Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di
Pescara il 23.02.2016

Il Giudice Unico
dott. Angelo Bozza

IL CASO.it

